



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Padova

35139 PADOVA - Via San Prodocimo, 6/8 – telefoni (049) 8718855.8718811 – fax (049) 8721355

Proposta di legge di iniziativa popolare relativa a “Regolamentare le iniziative mirate all'informazione sulle possibili alternative all'aborto”.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova presa visione del testo della proposta di legge in oggetto, nella seduta di consiglio del 14 marzo 2006.

Nel richiamare gli articoli della legge 194/78 che garantiscono il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e il riconoscimento del valore sociale della maternità e della tutela della vita umana dal suo inizio e nel condividere che l'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla stessa legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.

Prende atto

di quanto previsto dalla stessa legge in tema di scelta consapevole e assistita, in particolare richiamando

- l'articolo 2 comma d) della stessa legge che recita:
“I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 contribuiscono: a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita omissis”
- l'articolo 5 che recita ulteriormente:
“Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di

metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie”;

- l'articolo 6 che infine stabilisce:

“L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

- a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
- b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna.”

esprime le seguenti riflessioni

alla luce delle quali possa essere rivisto il contenuto degli articoli proposti:

- la scelta operata dalla donna deve essere una scelta consapevole e motivata;
- le informazioni vanno assicurate dal medico di fiducia e dalla struttura cui si rivolge prima del rilascio della certificazione prevista dall'articolo 5;
- se non viene riscontrata urgenza al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni;
- Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciato presso le strutture riconosciute;
- La legge non prevede ulteriori adempimenti professionali nell'intervallo dei sette giorni;
- Nel Veneto contrariamente ad altre REGIONI si permette al medico che ha sollevato obiezione di coscienza di fornire tutte le prestazioni previste dalla legge ad eccezione di quelle dirette alla interruzione della gravidanza (Circolare della Giunta Regionale del Veneto n° 54/1978);
- Il 2° comma dell'art. 3 “Vigilanza” è inammissibile sotto il profilo della libertà ed autonomia dell'esercizio professionale in quanto introduce preclusioni e

